

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 141

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista


(Parere ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 gennaio 2020)




- 7 GEN. 2020

*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XVIII/D59/19



Roma, 7 gennaio 2020



Con. Pres. del 7

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre 2019, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.

Con. Pres. del 7

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
MODIFICHE AL D.P.R 19 SETTEMBRE 2000, N. 358, IN MATERIA DI SPORTELLI
TELEMATICI DELL'AUTOMOBILISTA**

Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante disposizioni in tema di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

VISTA la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante: "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale", e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 93, comma 12;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

ACQUISITO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso in data 20 febbraio 2019;

ACQUISITO il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso, in data 14 marzo 2019;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358)

1. Al fine di coordinare la disciplina dello sportello telematico dell'automobilista con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;*
- b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- c) UMC: gli Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate;*
- d) A.C.I.: l'Automobile club d'Italia;*
- e) P.R.A.: il pubblico registro automobilistico;*
- f) imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;*
- g) STA: lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui è possibile effettuare le operazioni previste al comma 1."*

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98."

2) al comma 2, le parole "gli uffici provinciali della motorizzazione" sono sostituite dalla seguente: "UMC";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3 Lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento."

4) al comma 4, le parole "lo sportello" sono sostituite dalle seguenti: "lo STA";

5) al comma 5, le parole "gli sportelli" sono sostituite dalle seguenti: "gli STA";

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, la parola "sportello" è sostituita dalla seguente: "STA" e le parole "delle etichette autoadesive" e "e dall'A.C.I." sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalità indicate al comma 1."

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Procedure ed adempimenti per il funzionamento dello STA)



1. Le disposizioni del presente regolamento recano la disciplina relativa alle seguenti procedure:

a) immatricolazione, reimmatricolazione, iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche;

b) rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e di ogni altro mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a);

c) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione;

d) consegna delle targhe, di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Gli sportelli operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'UMC consente il collegamento con il CED e assegna allo STA, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.

4. Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, accertata l'identità del richiedente e, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e di ogni altro importo, se dovuto, nonché l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione presentata, provvede alla formazione del fascicolo digitale di cui all'articolo 4-bis e lo trasmette in via telematica al CED entro le ore tredici del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda. Le domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe nonché di ogni altro importo dovuto, o dal loro contestuale versamento, non sono prese in considerazione.

5. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel pubblico registro automobilistico, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del P.R.A., consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo sportello.

6. Gli uffici del PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente. A tal fine, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.”;

e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis

(Fascicolo digitale)

1. Il fascicolo digitale contiene la domanda, di cui all'articolo 4, comma 4, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identità del richiedente nonché l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli uffici del PRA che procedono all'attestazione di conformità di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato.

2. Per le formalità relative alle operazioni di cessazione della circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione, gli STA procedono alla formazione di un fascicolo digitale ai sensi del comma 1 e provvedono alla distruzione della carta di circolazione e delle targhe.”;



f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Trasmissione del fascicolo digitale)

1. *Entro le ore venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede al CED, utilizzando le apposite procedure informatiche, l'elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello.*
2. *Lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.*
3. *La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando essa compare nell'elenco di cui al comma 1 e dall'esame dell'istanza e della documentazione, da parte del competente UMC e del competente ufficio provinciale dell'ACI, le stesse risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e sono state correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine di cui al comma 2."*

g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

(Trattamento dei dati personali)

1. *Il Ministero e l'ACI, mediante appositi accordi, adeguano le attività e le procedure disciplinate dal presente regolamento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e assumono il ruolo di contitolari del trattamento dei dati personali di terzi attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio della carta di circolazione."*

h) all'articolo 6:

1) al comma 1:

1.1) al primo capoverso, le parole "l'ufficio provinciale della motorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'UMC, anche su comunicazione dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A.,";

1.2) all'ultimo capoverso, le parole "l'ufficio provinciale della motorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'UMC" e le parole "e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente" sono soppresse;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'ufficio del P.R.A. sospende l'esito positivo della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al comma 1-bis, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto al comma 1-ter."

1-ter. Salvo l'ipotesi di sospensione della procedura prevista al comma 1-bis, l'ufficio del P.R.A. ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma

1. La domanda potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con



contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto.”;

3) al comma 2, le parole “*L'ufficio provinciale della motorizzazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*L'UMC*”;

4) il comma 4 è abrogato;

i) gli articoli 7, 8 e 9 sono abrogati;

l) all'articolo 10:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I collegamenti telematici, di cui all'articolo 2, sono attivati dall'UMC.”;

2) il comma 2 è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 in materia di Sportello Telematico dell'Automobilista.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premesse

A) Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, adottato in attuazione della legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50 (allegato 1, n. 29), ha introdotto l'istituto dello "Sportello telematico dell'automobilista" (di seguito STA) allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà e alla cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, ai motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati (libro VI, titolo I, capo III, sezione I, codice civile) e, pertanto, iscritti nel Pubblico registro automobilistico; ciò *"in attesa della riforma del regime giuridico di detti veicoli e del conseguente riordino amministrativo"* (art. 1, comma 1).

Lo STA è presente presso tutti gli Uffici Motorizzazione Civile, presso tutti gli Uffici Provinciali dell'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI) che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA), nonché presso le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito Agenzie) che operano secondo la disciplina contenuta nella legge 8 agosto 1991, n. 264 (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 358 del 2000) che ne hanno fatto richiesta, ed *"è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I."* (art. 2, comma 3, d.P.R. n. 358 del 2000).

La semplificazione realizzata attraverso l'introduzione dello STA risiede nel rilascio contestuale sia dei documenti di circolazione (targhe, carte di circolazione e tagliandi di aggiornamento di queste ultime) sia del certificato di proprietà (art. 2, comma 1, d.P.R. n. 358 del 2000).

B) La riforma introdotta dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati, superando in tal modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti (carta di circolazione e certificato di proprietà)

Detto documento unico, infatti, è costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017).

Il documento unico può essere richiesto e rilasciato presso qualsiasi STA, in tutte le ipotesi che costituiscono, come già detto, l'ambito oggettivo di applicazione del d.P.R. n. 358 del 2000 (immatricolazioni, reimmatricolazioni e passaggi di proprietà).



Al contempo, il nuovo testo dell'articolo 93, comma 12, del codice della strada, come novellato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 98 del 2017, prevede che: *"Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso."*

Infatti, l'articolo 2 del decreto legislativo in parola, nel descrivere la procedura di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che i soggetti interessati presentino un'unica istanza presso lo STA il quale, in via telematica, la trasmette al Centro elaborazione dati (di seguito CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, a sua volta, invia telematicamente al PRA i dati che attengono alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo; ottenuta la validazione dal PRA dei predetti dati, e verificata la congruenza dell'istanza e della relativa documentazione con i dati presenti nell'Archivio Nazionale dei veicoli, il medesimo CED consente allo STA la stampa del documento unico. In sintesi, quindi, ne consegue che i procedimenti di immatricolazione, di reimmatricolazione, di trasferimento della proprietà ed anche di cessazione dalla circolazione relativi agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati continuano ad essere gestiti attraverso lo STA, ma con innovate modalità telematiche, rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento trasporti) viene ora individuato quale centro unico di servizio.

C) Finalità del provvedimento

Sulla base dei presupposti illustrati, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 prevede la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto legislativo e quelle contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000 istitutivo dello STA. Pertanto, la finalità del presente schema di regolamento è quella di novellare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti.

In data 20 febbraio 2019 è stato acquisito il parere S3537 dell'AGCoM.

In data 14 marzo 2019 è stato acquisito il parere 9106322 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In data 8 agosto e in data 20 settembre 2019, rispettivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno hanno comunicato il proprio concerto.

Struttura e contenuto del provvedimento

Il provvedimento è strutturato in tre articoli.

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni al d.P.R. n. 358 del 2000:

- alla lettera a), viene novellato l'intero articolo 1, comma 2, riformulando le definizioni ivi contenute in coerenza con le terminologie utilizzate dal decreto legislativo n. 98 del 2017, con la mutata denominazione del Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con la mutata organizzazione dello stesso a livello territoriale;



- alla lettera b), vengono apportate modifiche all'articolo 2 nell'ambito del quale:
 - ✓ viene riscritto il comma 1, al fine di prevedere che lo STA è competente al rilascio del documento unico in forza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 98/2017;
 - ✓ al comma 2, la dizione "uffici provinciali della motorizzazione" viene sostituita dall'acronimo "UMC", in coerenza con le definizioni di cui al novellato articolo 1, comma 2;
 - ✓ viene riscritto il comma 3, prevedendo che lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto centro unico di servizio;
 - ✓ ai commi 4 e 5, le parole "lo sportello" e "gli sportelli" vengono sostituite dalle seguenti: "lo STA" e "gli STA", in coerenza con le definizioni di cui al novellato articolo 1, comma 2

- alla lettera c), vengono introdotte modifiche all'articolo 3 prevedendo:
 - ✓ al comma 1, la sostituzione della parola "sportello" con l'acronimo "STA", la soppressione del riferimento alle etichette autoadesive, attualmente in uso per l'aggiornamento della carta di circolazione in caso di trasferimento della proprietà del veicolo, poiché in detta ipotesi dovrà essere rilasciato un nuovo documento unico a nome del nuovo proprietario, nonché la soppressione del riferimento all'ACI quale amministrazione competente a indicare le modalità di custodia della modulistica in carico agli STA, in ragione del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti;;
 - ✓ la novella del comma 2, incardinando negli UMC la competenza ad accertare il corretto funzionamento degli STA, anche avvalendosi degli Uffici del PRA, e l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 3; ciò in considerazione del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti;

- alla lettera d), viene interamente novellato l'articolo 4 nell'ambito del quale:
 - ✓ viene rinominata la rubrica con la dicitura "Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA";
 - ✓ al comma 1, viene introdotta una elencazione puntuale dei procedimenti gestibili attraverso gli STA, tenuto conto che il provvedimento finale è costituito dalla emissione del documento unico di circolazione e di proprietà;
 - ✓ al comma 2, richiamando l'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si tiene conto delle intervenute modifiche, successive alla entrata in vigore del d.P.R. n. 358 del 2000 in tema di esercizio, da parte di soggetti privati (nel caso di specie, le Agenzie e le delegazioni ACI), di attività amministrative;
 - ✓ al comma 3, si prevede la competenza degli UMC a consentire il collegamento telematico degli STA con il CED, in considerazione del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti;
 - ✓ ai commi 4 e 5 vengono descritti gli adempimenti procedurali che fanno capo agli STA, al CED e al PRA, in coerenza con la procedura di rilascio del documento unico descritta dal decreto legislativo n. 98/2017, che deve essere gestita interamente in via telematica;



- ✓ al comma 6 si prevede, in particolare, che il sistema informativo di ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo per l'individuazione cronologica dell'ordine di presentazione delle richieste (di iscrizione o trascrizione) nel pubblico registro automobilistico;

- alla lettera e), viene introdotto l'articolo 4-bis prevedendo, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo n. 98 del 2017 e, in particolare, con il già richiamato nuovo testo dell'articolo 93, comma 12, del codice della strada, che gli STA provvedano alla formazione di un fascicolo digitale, contenente l'istanza del richiedente e tutta la relativa documentazione, al fine di consentire la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi connessi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione e ai passaggi di proprietà dei veicoli e al conseguente rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli stessi;

- alla lettera f), viene riscritto l'articolo 5 contenente disposizioni relative alla trasmissione, in via telematica, del fascicolo digitale disciplinato dal precedente articolo 4-bis, con il quale viene superato l'obbligo, attualmente previsto per gli STA, di consegnare agli sportelli degli UMC e del PRA i fascicoli cartacei ;

- alla lettera g), viene introdotto l'articolo 5-bis in materia di trattamento dei dati personali, accogliendo in tal modo le osservazioni espresse dall'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali con parere n. 9106322 nell'Adunanza del 14 marzo 2019; viene infatti previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Automobile Club d'Italia, mediante appositi accordi, adeguino le attività e le procedure STA alle disposizioni vigenti in materia di privacy e assumano, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, il ruolo di contitolari nel trattamento dei dati personali di terzi, mentre le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, assumano il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati stessi.

- alla lettera h), vengono introdotte modifiche all'articolo 6 prevedendo:

- ✓ al comma 1, la sostituzione delle parole "l'ufficio provinciale della motorizzazione" con le parole "l'UMC, anche su comunicazione dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A.," al primo capoverso, e con l'acronimo "UMC" all'ultimo capoverso, nonché la soppressione della frase "e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente";
- ✓ l'introduzione, dopo il comma 1, dei commi 1-bis e 1-ter al fine di disciplinare gli effetti amministrativi derivanti dall'accertamento, successivo all'emissione del documento unico, di inidoneità della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o delle tariffe versate, nonché quelle derivanti dall'accertamento di irregolarità non sanabili;
- ✓ la sostituzione, al comma 3, delle parole "L'ufficio provinciale della motorizzazione" con l'acronimo: "L'UMC";
- ✓ l'abrogazione del comma 4;



- alla lettera i), si dispone l'abrogazione degli articoli 7, 8 e 9 in quanto l'introduzione del documento unico di circolazione e di proprietà, l'individuazione del Dipartimento trasporti quale "centro unico di servizio" e la conseguente operatività degli STA per il tramite di un unico collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa venir meno la disciplina del rilascio del certificato di proprietà presso gli STA;

- infine, alla lettera l) si introducono correttivi all'articolo 10 prevedendo:

- ✓ la riscrittura del comma 1, consistente nella soppressione dei riferimenti ad ACI ed ai suoi Uffici che gestiscono il PRA, mantenendo solo in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a stabilire le modalità dei collegamenti telematici necessari per il funzionamento dello STA e abolendo ogni finalità volta a contenere il numero degli Sportelli alle esigenze territoriali; ciò in accoglimento del parere S3537 reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'Adunanza del 20 febbraio 2019 alla luce dei principi di liberalizzazione e concorrenza sanciti dalla direttiva 2006/123/CE (cd. "Direttiva servizi");
- ✓ la soppressione del comma 2.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, infine, contiene disposizioni finali, prevedendo che l'adottando regolamento entri in vigore alla data fissata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico (1° gennaio 2020).



Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 in materia di Sportello Telematico dell'Automobilista.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati, superando in tal modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti (carta di circolazione e certificato di proprietà).

Detto documento unico, infatti, è costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017).

Il documento unico può essere richiesto e rilasciato presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (di seguito STA), introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, adottato in attuazione della legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50 (allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà e alla cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, ai motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati (libro VI, titolo I, capo III, sezione I, codice civile) e, pertanto, iscritti nel Pubblico registro automobilistico; ciò "in attesa della riforma del regime giuridico di detti veicoli e del conseguente riordino amministrativo".

L'articolo 2, comma 2 e ss. del decreto legislativo 98 del 2017, nel descrivere la procedura di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che i soggetti interessati presentino un'unica istanza presso lo STA il quale, in via telematica, la trasmette al Centro elaborazione dati (di seguito CED) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento trasporti) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, a sua volta, invia telematicamente al PRA i dati che attengono alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo; ottenuta la validazione dal PRA dei predetti dati, e verificata la congruenza dell'istanza e della relativa documentazione con i dati presenti nell'Archivio Nazionale dei veicoli, il medesimo CED consente allo STA la stampa del documento unico.

In sintesi, quindi, ne consegue che i procedimenti di immatricolazione, di reimmatricolazione, di trasferimento della proprietà ed anche di cessazione dalla circolazione relativi agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati continuano ad essere gestiti attraverso lo STA, ma con innovative



modalità telematiche, rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che il Dipartimento trasporti viene ora individuato quale centro unico di servizio.

Sulla base dei presupposti illustrati, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 prevede la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto legislativo e quelle contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000 istitutivo dello STA.

Pertanto, la finalità del presente schema di regolamento è quella di novellare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che ha introdotto l'istituto dello "Sportello telematico dell'automobilista" (di seguito STA) allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà e alla cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, ai motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti, nonché di adeguare l'intera disciplina dello STA alla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali. Infatti, poiché nel documento unico devono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e il suo rilascio coinvolge una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, che opereranno sulla base di procedure che si fondano sulla interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e la banca dati PRA, si impone altresì l'esigenza di adeguare i contenuti del d.P.R. n. 358 del 2000 anche alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in tema di protezione dei dati personali.

Si evidenzia che per l'attuazione delle disposizioni (in particolare per l'adeguamento delle procedure informatiche) contenute nello schema di decreto in argomento, le spese che deve sostenere la scrivente Amministrazione sono coperte dagli attuali stanziamenti di bilancio.

Infatti, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle nuove procedure di rilascio del documento unico sono stimate in euro 3.000.000,00 circa e sono individuate nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019- 2020 della Direzione generale per la motorizzazione, al Codice Unico di Intervento, CUI, F97532760580201900005.

Tale importo trova copertura a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 1277, missione 13, programma 1, piano gestionale 1, esercizi 2019-2020, denominato "Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

em

POSITIVO

NEGATIVO

13 NOV. 2019

Il Registrare Generale del Conto

[Firma]





*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
358.

inviato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif.: S3537

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Legislativo del Ministero per la Pubblica
Amministrazione
c.a. Avv.to Mario Capolupo
PEC: legislativo.pasemplificazione@preconsiglio.gov.it

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Ufficio in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 *“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla re-immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi”*, l'Autorità intende formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

Lo schema di decreto oggetto della richiesta di parere prevede l'adeguamento del citato D.P.R. n. 358/2000 alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 98/2017, con il quale è stato introdotto il documento unico di circolazione e proprietà dei veicoli e sono stati ridefiniti i compiti della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT e dell'ACI, stabilendo le necessarie norme per il coordinamento della nuova disciplina con il precedente regolamento.

L'Autorità, nell'adunanza del 20 febbraio 2019, nel prendere atto delle modifiche di raccordo previste, intende cogliere l'occasione per rappresentare che l'art. 10 del D.P.R. n. 358/2000, nella sua attuale formulazione, contiene previsioni in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza di derivazione europea di cui alla direttiva


2006/123/CE (c.d. "Direttiva servizi")¹ e con i successivi decreti di liberalizzazione², nella misura in cui lo stesso continua a disporre che i collegamenti telematici degli Sportelli Telematici dell'Automobilista siano attivati *"in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.*

L'Autorità ritiene pertanto che, in occasione della modifica del citato regolamento, la norma richiamata dovrebbe essere adeguata alla sopravvenuta disciplina di liberalizzazione, la quale esclude che l'accesso al mercato delle imprese che offrono servizi possa essere subordinato a restrizioni quantitative o a valutazioni legate al fabbisogno. Più specificamente, poiché le attività di consulenza automobilistica costituiscono servizi privati in regime di concorrenza, esse dovrebbero poter essere svolte in condizioni non discriminatorie e senza limitazioni all'accesso che non risultino strettamente necessarie, giustificate e proporzionate al perseguimento di rilevanti interessi generali non altrimenti tutelabili.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra esposte siano tenute in considerazione ai fini della definizione dello schema di decreto recante modifiche al D.P.R. n. 358/2000.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità.

IL PRESIDENTE *ff.*
Gabriella Muscolo



¹ Cfr. gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 59/2010 che recepisce la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, "relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. "Direttiva servizi").

² Cfr. gli artt. 31, comma 2, e 34, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché l'articolo 3, commi 1, 6, 7 e 8 e 9, del Decreto Legge 13 agosto 2011, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148 e, da ultimo, l'art. 12 del D.L. n. 1/2012, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.



Parere sullo schema di d.P.R. in tema di "Sportello telematico dell'automobilista" - 14 marzo 2019 [9106322]

VEDI ANCHE Newsletter del 29 aprile 2019

[doc. web n. 9106322]

Parere sullo schema di d.P.R. in tema di "Sportello telematico dell'automobilista" - 14 marzo 2019

Registro dei provvedimenti
n. 59 del 14 marzo 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Visto l'articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, che ha introdotto lo "Sportello telematico dell'automobilista" (di seguito semplicemente "STA") allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, reimmatricolazione, trasferimento della proprietà e cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati e iscritti nel Pubblico registro automobilistico (di seguito semplicemente "PRA").

Lo STA è presente presso tutti gli Uffici della Motorizzazione Civile, presso tutti gli Uffici Provinciali dell'Automobile Club d'Italia che gestiscono il PRA, nonché presso le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che hanno ottenuto la necessaria abilitazione. Lo STA poteva essere attivato mediante un collegamento con il centro elaborazione dati

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o con il sistema informativo dell'ACI, per il rilascio contestuale sia dei documenti di circolazione sia del certificato di proprietà.

Con il successivo decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della legge-delega n. 124 del 2015, sono state introdotte due novità importanti. In particolare, è stato istituito il documento unico di circolazione e di proprietà (già "carta di circolazione" ora "documento unico") per i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati, superando in questo modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti (carta di circolazione e certificato di proprietà).

In tale documento unico devono essere annotati, tra l'altro, anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e, in particolare, alla sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 98/2017).

Inoltre, il medesimo decreto legislativo, nel modificare l'articolo 93, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), ha previsto che gli adempimenti amministrativi per il rilascio della carta di circolazione sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che viene ora individuato quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso (Centro elaborazione dati - CED) (art. 5, comma 1, lett a), n. 3, d.lgs. n. 98/2017).

RILEVATO

2. Lo schema di decreto in esame è volto ad introdurre norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 98 del 2017 e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 tenuto conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato adesso al Dipartimento per i trasporti.

A tal fine, lo schema di decreto è strutturato in un unico articolo (l'art. 2 contiene esclusivamente le "Disposizioni finali") che reca le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. d), apporta modifiche all'art. 4 del d.P.R. n. 358 del 2000 rinominato adesso "Procedure e adempimenti" e ridefinisce il procedimento per il rilascio della carta di circolazione, che sarà gestito interamente in via telematica. Lo STA, ricevuta la domanda di emissione di tale documento unico e accertata l'identità del richiedente, il pagamento degli importi dovuti, la completezza della documentazione presentata nonché la conformità alla normativa, provvede alla formazione del "fascicolo digitale" e lo trasmette al CED del Dipartimento. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, consente allo STA la stampa del documento unico.

L'art. 1, comma 1, lett. e), introduce l'articolo 4-bis "Fascicolo digitale" il quale statuisce che gli STA provvedono alla formazione del fascicolo digitale sopracitato, al fine di consentire la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi connessi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione e ai passaggi di proprietà dei veicoli e al conseguente rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli stessi.

L'art. 1, comma 1, lett. f), riscrive l'art. 5 "Trasmissione del fascicolo digitale", prevedendo in capo allo STA l'obbligo di trasmissione del fascicolo digitale, in via telematica al predetto CED, superando l'obbligo attualmente previsto di consegnare agli sportelli i fascicoli cartacei.

Infine, l'art. 1, comma 1, lett. i), introduce correttivi all'art. 10 del d.P.R. n. 358/2000 prevedendo che le modalità di interconnessione e le relative procedure necessarie al funzionamento dello STA, e quindi al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, siano definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'ACI, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, delle imprese del settore della consulenza automobilistica.

RITENUTO

3.1. Il trattamento di dati personali effettuato in applicazione del decreto coinvolge una molteplicità di soggetti e prevede una interconnessione tra banche dati pubbliche.

Al riguardo, ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, si invita l'Amministrazione ad identificare

con precisione i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali, definendone chiaramente le rispettive attribuzioni anche rispetto all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare quella di titolare o contitolare e di responsabile del trattamento (art. 4, par. 1, punto 7 del Regolamento, del quale, in linea generale, si raccomanda il richiamo nel preambolo del decreto unitamente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).

Nello schema di decreto in esame, infatti, si intuisce il ruolo centrale attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre è opportuno definire e chiarire meglio il ruolo dell'AcI, degli altri operatori dello STA e dei concessionari della riscossione abilitati, tra l'altro, a comunicare le informazioni concernenti gli eventuali fermi amministrativi (secondo quanto previsto dall'art 2, comma 7 del d.lgs. n. 98/17). Lo schema va pertanto integrato individuando in modo puntuale i vari soggetti coinvolti nel trattamento e le funzioni assunte sotto il profilo della protezione dei dati.

3.2 Il trattamento dei dati personali posto in essere per il rilascio del "documento unico" comporta lo scambio di dati personali su larga scala (dovrebbero essere circa 10 milioni i documenti rilasciati in un anno, come indicato nella relazione AIR); si rende quindi necessario individuare appropriate misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza degli stessi (cfr. artt. 32 e 6, comma 3, lett. b), del Regolamento).

Dovranno pertanto essere regolate puntualmente le specifiche misure atte a garantire l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché la qualità dei dati e la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai medesimi in caso di incidente fisico o tecnico.

In particolare, l'adozione delle suddette misure è essenziale in relazione al fascicolo digitale (cfr. art. 4-bis), considerata la presenza in esso di dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e, in particolare, alla sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei medesimi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo (art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 98/2017). Si raccomanda, inoltre, l'adozione di tali misure anche con riferimento ai canali di trasmissione utilizzati negli scambi informativi fra i diversi soggetti (art. 5 come modificato dallo schema di decreto in esame).

Le predette misure dovranno auspicabilmente essere individuate nello schema di decreto in esame o comunque nell'atto ministeriale, da adottare previo parere del Garante, con il quale saranno definite le "modalità di interconnessione e le relative procedure necessarie al funzionamento dello STA" (art. 10 d.P.R. n. 358 del 2000 come modificato dallo schema di decreto in esame).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE


esprime parere nei termini di cui in motivazione sullo schema di d.P.R. recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le osservazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2.

Roma, 14 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2019

NUMERO AFFARE 01707/2019

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materie di sportello telematico dell'automobilista.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota del 2 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speciale.

Premesso e considerato.

1. *Il fondamento normativo del provvedimento.*

Il fondamento legislativo dello schema di regolamento in esame è costituito

dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124", il quale prevede, all'articolo 5, comma 4, che "Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358". Pertanto, la finalità del presente schema di regolamento è quella di novellare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.

2. Il quadro normativo.

Ai fini dell'inquadramento della materia giova ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, adottato in attuazione della legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50, ha introdotto l'istituto dello "Sportello telematico dell'automobilista" (STA) allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà ed alla cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati e, pertanto, iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA); ciò in attesa della riforma del regime giuridico di detti veicoli e del conseguente riordino amministrativo (articolo 1, comma 1).

Lo STA è presente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, presso gli Uffici Provinciali dell'Automobile Club d'Italia (ACI) che gestiscono il Pubblico registro automobilistico, nonché presso le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza

automobilistica ed "è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I." (articolo 2, comma 3, d.P.R. n. 358 del 2000).

La semplificazione realizzata attraverso l'introduzione dello STA consiste nel rilascio contestuale sia dei documenti di circolazione (targhe, carte di circolazione e tagliandi di aggiornamento di queste ultime) sia del certificato di proprietà (articolo 2, comma 1, d.P.R. n. 358 del 2000).

L'indicato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati.

Detto documento unico, infatti, è costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli.

Il documento unico può essere richiesto e rilasciato presso qualsiasi STA, in tutte le ipotesi che costituiscono l'ambito oggettivo di applicazione del d.P.R. n. 358 del 2000 (immatricolazioni, reimmatricolazioni e passaggi di proprietà).

Al contempo, il nuovo testo dell'articolo 93, comma 12, del codice della strada, come novellato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3, del decreto legislativo n. 98 del 2017, prevede che: "Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso."

Infatti, l'articolo 2 del decreto legislativo, nel descrivere la procedura di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che i soggetti interessati

presentino un'unica istanza presso lo STA il quale, in via telematica, la trasmette al Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, a sua volta, invia telematicamente al PRA i dati che attengono alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo; ottenuta la validazione dal PRA dei predetti dati, e verificata la congruenza dell'istanza e della relativa documentazione con i dati presenti nell'Archivio Nazionale dei veicoli, il medesimo CED consente allo STA la stampa del documento unico. Ne consegue che i procedimenti di immatricolazione, di reimmatricolazione, di trasferimento della proprietà ed anche di cessazione dalla circolazione relativi agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati continuano ad essere gestiti attraverso lo STA, ma con innovate modalità telematiche rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale viene ora individuato quale "centro unico di servizio".

3. Il procedimento.

Il testo dello schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione tecnica che reca la positiva valutazione della Ragioneria generale dello Stato. Sotto il profilo dei documenti a corredo dello schema di regolamento, va rilevato che la relazione sulla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riferita al d.P.R. n. 358 del 2000 avrebbe certamente consentito una migliore comprensione delle modifiche allo stesso proposte.

Va altresì rilevato che nel preambolo dello schema di decreto si rappresenta che lo stesso è stato adottato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Dalla documentazione trasmessa risulta che il capo dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno ha espresso il parere favorevole del medesimo Ministero all'ulteriore corso del provvedimento e che il capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso il

formale concerto all'ulteriore iter dello schema di regolamento.

La Sezione non può che rilevare, analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni, che il prescritto concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro e non sotto forma di parere favorevole o di concerto al seguito dell'iter.

Pertanto, la Sezione ritiene necessario che l'amministrazione proponente acquisisca il concerto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prima di procedere all'approvazione definitiva del regolamento in esame e ciò al fine di evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del provvedimento.

Sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri, resi con osservazioni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Garante per la protezione dei dati personali.

4. Struttura e contenuto del provvedimento.

Il provvedimento si compone di tre articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d), apporta modifiche all'articolo 4 del d.P.R. n. 358 del 2000 rinominato "Procedure ed adempimenti per il funzionamento dello STA" e ridefinisce il procedimento per il rilascio della carta di circolazione, che, come prima indicato, sarà gestito interamente in via telematica. Lo STA, ricevuta la domanda di emissione di tale documento unico e accertata l'identità del richiedente, il pagamento degli importi dovuti, la completezza della documentazione presentata nonché la conformità alla normativa, provvede alla formazione del "fascicolo digitale" e lo trasmette al CED del Dipartimento. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, consente allo STA la stampa del documento unico.

L'articolo 1, comma 1, lett. e), introduce l'articolo 4-bis "Fascicolo digitale" il quale dispone che gli STA provvedono alla formazione del fascicolo digitale sopracitato, al fine di consentire la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi connessi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione ed ai passaggi di proprietà

dei veicoli e al conseguente rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli stessi.

L'articolo 1, comma 1, lett. f), riscrive l'articolo 5 "Trasmissione del fascicolo digitale", prevedendo in capo allo STA l'obbligo di trasmissione del fascicolo digitale, in via telematica al predetto CED, superando l'obbligo attualmente previsto di consegnare agli sportelli i fascicoli cartacei.

Con l'articolo 1, comma 1, lett. g), viene introdotto l'articolo 5-bis, in materia di trattamento dei dati personali, stabilendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Automobile Club d'Italia, mediante appositi accordi, adeguano le attività e le procedure STA alle disposizioni vigenti in materia di privacy e assumono il ruolo di contitolari del trattamento dei dati personali di terzi, mentre le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati stessi.

Infine, l'articolo 1, comma 1, lett. i), introduce correttivi all'articolo 10 del d.P.R. n. 358/2000 prevedendo che le modalità di interconnessione e le relative procedure necessarie al funzionamento dello STA, e quindi al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, siano definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'ACI, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle imprese del settore della consulenza automobilistica.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, infine, contiene disposizioni finali, prevedendo che l'adottando regolamento entri in vigore alla data fissata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico (1° gennaio 2020).

5. Considerazioni sui singoli articoli.

La Sezione valuta positivamente il contenuto dello schema di regolamento in

esame, che si pone in linea con l'obiettivo della dematerializzazione da tempo al centro della azione di riforma della pubblica amministrazione.

Va rilevato, peraltro, che il trattamento di dati personali in applicazione dello schema di decreto coinvolge una molteplicità di soggetti e prevede una interconnessione tra banche dati pubbliche.

In materia il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato nel suo parere (punto 3.2) che il trattamento dei dati personali posto in essere per il rilascio del "documento unico" comporta lo scambio di dati personali su larga scala, per cui si rende necessario individuare appropriate misure tecniche e organizzative per garantirne la sicurezza.

Appare dunque opportuna una riformulazione dell'articolo 5-bis in conformità a quanto rappresentato nel detto parere del Garante, prevedendo che siano regolate puntualmente le specifiche misure atte a garantire l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché la qualità dei dati e la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai medesimi in caso di incidente fisico o tecnico.

Con riferimento all'articolo 2 dello schema, che prevede la clausola di invarianza finanziaria, si rileva che il comma 3 dell'articolo 10 del regolamento vigente già prevede che dal medesimo regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, si suggerisce di coordinare le due disposizioni valutando la possibilità di sostituire l'indicato comma 3 con la disposizione di cui all'articolo 2 dello schema in esame.

Quanto all'articolo 3, concernente l'entrata in vigore, va rilevato che l'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi) - rubricato "*Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti*" - stabilisce che "*Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto*".

Dunque, l'articolo 3, in relazione a quanto disposto dall'indicato articolo 10 delle Preleggi, deve essere modificato prevedendo che il termine di entrata in vigore del

decreto è di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sotto questo profilo va del resto osservato che l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato dall'art. 1, comma 1, della legge 18 marzo 1999, n. 50 in attuazione del quale è stato emanato il regolamento vigente che lo schema in esame è diretto a modificare, stabilisce, al comma 7, che i regolamenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 20 entrano in vigore, ove non disposto diversamente, il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Si suggerisce, infine, all'Amministrazione, sotto il profilo della tecnica redazionale dello schema, di operare una verifica del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 ("Guida alla redazione dei testi normativi") (ad esempio: nel "nuovo" comma 1-bis inserito nell'articolo 6 del regolamento vigente, le parole "di cui al comma 1-bis" vanno sostituite con le seguenti "di cui al presente comma).

P.Q.M.

nei termini suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Aurelio Speciale

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 - G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

Provvedimento: **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 in materia di Sportello Telematico dell'Automobilista.**

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Amministrazioni concertanti: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'interno e Ministro dell'economia e delle finanze.

Indicazione del referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo è effettuato su rinvio dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, il quale impone la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello "Sportello telematico dell'automobilista" (di seguito STA).

L'adeguamento delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000 è stato condiviso con l'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI), in considerazione delle attività di concertazione in essere tra detto ente e il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento trasporti) al fine della individuazione delle specifiche tecniche relative alle procedure che daranno luogo, a partire dal 1° gennaio 2019, al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà.

I contenuti delle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 discendono direttamente dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 98 del 2017 e, pertanto, non si è dato luogo a scelte a contenuto discrezionale.

Nessun impatto è da prevedere né con riguardo ai cittadini né con riguardo agli operatori del settore (Uffici Motorizzazione Civile, Uffici Provinciali e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).

In data 20 febbraio 2019 è stato acquisito il parere S3537 dell'AGCoM.

In data 14 marzo 2019 è stato acquisito il parere 9106322 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

I procedimenti di immatricolazione e di trasferimento della proprietà dei veicoli soggetti ad iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA), vale a dire gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi, nonché le formalità di prima iscrizione e di trascrizione al PRA, sono gestiti telematicamente attraverso lo STA, istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.

Lo STA è operativo presso:

- 105 Uffici Motorizzazione Civile, presenti nei capoluoghi di provincia;
- 103 Uffici Provinciali del PRA, anch'essi presenti nei capoluoghi di provincia ;
- circa 6.000 soggetti privati, costituiti dalle delegazioni ACI e dagli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge 8 agosto 1991, n. 264), che hanno ottenuto la necessaria abilitazione e che sono capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale.

Gli STA operano accedendo, indifferentemente, al sistema informativo del Dipartimento trasporti o al sistema informativo dell'ACI, in quanto Ente preposto alla gestione del PRA. Rivolgendosi agli STA, i cittadini ottengono, contestualmente, il rilascio sia della carta di circolazione sia del certificato di proprietà.

Presso gli STA, sono anche gestite le procedure di radiazione dalla circolazione per demolizione o per definitiva esportazione all'estero, che danno luogo al rilascio al cittadino del certificato di cessazione dalla circolazione.

Con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato istituito il documento unico di circolazione e di proprietà, costituito dalla carta di circolazione nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Il medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, nel modificare il comma 12 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: codice della strada), ha inoltre previsto che gli adempimenti amministrativi relativi al rilascio del documento unico debbono essere gestiti esclusivamente in via telematica dagli Uffici Motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, in quanto "centro unico di servizio".

Conseguentemente, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 ha imposto la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 istitutivo dello STA.

In tale contesto è stata svolta, anche in sede di consultazione delle organizzazioni rappresentative degli operatori di settore interessati, l'analisi delle problematiche e delle criticità da affrontare in relazione al funzionamento dello STA, al fine di individuare gli aspetti normativi, contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, da armonizzare alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 98 del 2017.

Detta analisi ha evidenziato che, al fine di assicurare la corretta operatività di tutti gli STA, pubblici e privati, le adottande norme di coordinamento debbano, in particolare, tener conto di una serie di aspetti cruciali costituiti dalle nuove modalità:

1. di accesso ai collegamenti telematici necessari per l'emissione del documento unico, tenuto conto del nuovo ruolo del Dipartimento trasporti in quanto "centro unico di servizio";
2. di interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, atteso che l'annotazione della proprietà nel documento unico presuppone necessariamente l'allineamento delle due banche dati, non potendo evidentemente sussistere incongruenze nella univoca individuazione sia dei veicoli sia dei relativi proprietari ;
3. di gestione delle istanze e delle relative documentazioni a corredo, tenuto conto che l'intero processo di produzione del documento unico deve essere completamente informatizzato;
4. di verifica e riacquiescenza, da parte del PRA, delle domande di iscrizione della proprietà dei veicoli nel pubblico registro automobilistico che, a norma dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 98 del 2017, deve avvenire entro tre giorni lavorativi dal rilascio del documento unico.

Inoltre, proprio perché nel documento unico devono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e il suo rilascio coinvolge, come già evidenziato, una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, che opereranno sulla base di procedure che si fondano sulla interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e la banca dati PRA, si impone altresì l'esigenza di adeguare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 anche alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in tema di protezione dei dati personali.

L'interconnessione delle predette banche dati impone, conseguentemente, l'individuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito: MIT), all'interno del quale è incardinato il Dipartimento trasporti, e l'ACI quali contitolari nel trattamento dei dati personali, rinviando ad appositi accordi la definizione delle modalità di adeguamento delle attività e delle procedure STA alle disposizioni vigenti in materia di privacy.

In particolare, con detti accordi MIT ed ACI dovranno determinare congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, così come definito dall'art. 4, comma 2, del regolamento (UE) 2016/679, contenuti negli archivi sia cartacei che informatizzati dei contitolari, presenti e futuri, correlati alle procedure di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Inoltre, dovranno essere individuati i rispettivi ruoli e le responsabilità dei contitolari nei confronti degli interessati, gli specifici obblighi al rispetto della normativa in materia di privacy, ai codici di condotta e alle linee guida impartite da Garante per la protezione dei dati personali, nonché gli obblighi nell'adozione di misure tecniche di sicurezza dei dati e le procedure da attuare in caso di violazione della sicurezza dei dati (data breach). Infine, dovrà essere individuato il ruolo degli Studi di Consulenza Automobilistica e delle Delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, quali titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio del citato documento unico.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il provvedimento persegue la finalità di allineare la disciplina regolamentare, contenuta nel d.P.R. n. 358 del 2000, alla riforma attuata con il decreto legislativo n. 98 del 2017, nonché alle disposizioni vigenti in tema di trattamento dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679).

L'obiettivo specifico è quello di disciplinare il procedimento amministrativo, gestito interamente in via telematica, attraverso il quale gli STA rilasceranno il documento unico di circolazione e di proprietà, ridefinendo i compiti del Dipartimento trasporti, in quanto centro unico del servizio, e dell'ACI, tenuto conto delle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria del provvedimento in esame.

Nello specifico, il provvedimento è volto a disciplinare:

1. l'introduzione di un'unica modalità di accesso alle procedure informatiche necessarie per l'emissione del documento unico, prescrivendo che ciò possa avvenire esclusivamente attraverso il sistema informativo del Dipartimento trasporti, in quanto "centro unico di servizio", ed abolendo quindi la possibilità, contemplata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, di un collegamento telematico anche attraverso il sistema informativo dell'ACI;
2. l'introduzione di un sistema di interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, fondata sulla condivisione dei dati di immatricolazione e dei dati di proprietà, prevedendo che, nella fase istruttoria delle richieste di rilascio del documento unico, il Centro elaborazione dati del Dipartimento trasporti verifichi la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti sia nell'Archivio nazionale dei veicoli sia nell'Archivio PRA, di modo che lo STA possa stampare il documento solo se detta congruenza sia positivamente verificata;
3. l'introduzione del fascicolo digitale, contenente la richiesta (in formato digitale e sottoscritta con firma elettronica avanzata - FEA) di rilascio del documento unico e le documentazioni (anch'esse in formato digitale) a corredo della richiesta stessa
4. le modalità di trasmissione telematica del fascicolo digitale, tenuto conto delle esigenze operative degli STA;
5. le modalità di verifica delle eventuali irregolarità nelle richieste di iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevedendo in particolare la possibilità di sospendere il termine di tre giorni lavorativi previsti per comunicare l'esito delle richieste stesse, al fine di consentire agli interessati di produrre le necessarie integrazioni documentali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore è costituito dalla produzione del documento unico di circolazione e di proprietà. Al riguardo, si prevede che saranno rilasciati, in media, circa 10 milioni di documenti l'anno.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento è da escludersi in ragione della previsione contenuta nel già richiamato articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017, il quale impone di definire espressamente norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto e quelle contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000. Ciò, peraltro, appare rispondente anche ad esigenze di certezza del diritto e, quindi, di trasparenza delle regole

alle quali sia le Amministrazioni competenti (Dipartimento trasporti e ACI) sia gli operatori professionali dovranno attenersi.

Come già evidenziato, l'intervento regolatorio è mirato unicamente alla disciplina del procedimento, che sarà gestito interamente in via telematica, di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà attraverso gli STA, oltre che all'adeguamento alle disposizioni vigenti in tema di trattamento dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679).

Pertanto, non sussistono opzioni di non intervento.

Infatti, le problematiche da affrontare, così come emerse nel corso dell'istruttoria del provvedimento, non potrebbero essere positivamente superate se non attraverso un intervento regolatorio, non potendo con strumenti non normativi:

1. abolire o comunque sospendere l'operatività dei collegamenti telematici attraverso il sistema informativo di ACI, in quanto Ente pubblico che, seppur assoggettato anche alla vigilanza del MIT, gode di propria autonomia organizzativa e di bilancio;
2. introdurre un sistema di interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, in particolare perché i costi di gestione della banca dati del Dipartimento gravano sul bilancio dello Stato;
3. introdurre il processo di formazione e trasmissione telematica del fascicolo digitale, contenente le richieste di rilascio del documento unico e le documentazioni a corredo, in quanto esso impone adempimenti anche a carico di soggetti privati (utenti finali e STA privati);
4. disciplinare il procedimento di verifica e ricusazione delle richieste di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, in quanto esso incide direttamente sulla operatività degli Uffici PRA.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Per quanto concerne gli utenti finali, a parte i benefici di ordine economico che potranno derivare dalla introduzione della tariffa unificata, prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017, tariffa che dovrà essere individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia, l'intervento regolatorio, realizzando l'interconnessione tra le banche dati del Dipartimento trasporti e dell'ACI, consentirà ai cittadini di verificare in tempo reale, tramite gli STA, l'eventuale sussistenza di fermi amministrativi che, come già evidenziato, dovranno essere annotati sul documento unico.

Ciò determinerà maggiore certezza giuridica e dunque maggiore tutela per i cittadini, in specie per quelli che acquistano veicoli usati. Attualmente, infatti, le informazioni sullo stato giuridico dei veicoli possono essere reperite solo attraverso apposite visure presso il PRA; ma tra il rilascio della visura ed il rilascio dei documenti di circolazione non è raro che intervenga l'annotazione al PRA di provvedimenti di fermo amministrativo, prima ancora che vengano notificati ai cittadini e senza che lo STA possa venirne a conoscenza.

Oltre agli utenti finali, i destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono costituiti dalle imprese di consulenza automobilistica (legge 8 agosto 1991, n. 264) abilitati all'utilizzo dei collegamenti telematici con il CED del Dipartimento trasporti per l'erogazione dei servizi STA.

Sotto questo profilo, si tenga presente che le imprese di consulenza automobilistica svolgono, per loro missione, attività di consulenza e assistenza per il disbrigo delle pratiche automobilistiche e, pertanto, l'intervento regolatorio ha l'effetto di produrre benefici anzitutto sulla organizzazione dell'attività imprenditoriale, della quale lo STA costituisce una delle principali espressioni.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Rispetto alle imprese di consulenza automobilistica, va segnalato in particolare che l'intervento regolatorio introduce una significativa semplificazione per ciò che attiene l'accesso alle procedure informatiche, essendo previsto un unico collegamento con il sistema informativo del Dipartimento trasporti, con conseguente risparmio in termini di tempi procedurali.

Infatti, ciò consentirà l'acquisizione in tempo reale di tutte le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica ed il rilascio del documento unico, sia quelle di natura tecnica, contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli, sia quelle di natura giuridico-patrimoniale contenute nella banca dati PRA.

Inoltre, la stampa di un unico documento, a fronte dei due attuali (carta di circolazione e certificato di proprietà) consentirà anche risparmi di beni strumentali di consumo (toner per stampanti).

Infine, la dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo consentirà alle imprese di consulenza di adottare modalità di archiviazione elettronica delle pratiche, eliminando l'obbligo, attualmente previsto, di consegnare i fascicoli cartacei agli sportelli degli Uffici Motorizzazione Civile e degli Uffici Provinciali del PRA, al fine del loro controllo successivo, nonché la prassi in uso di conservare copie cartacee dei fascicoli consegnati.

B. Effetti sulla concorrenza

Le modifiche normative che vengono introdotte con l'intervento regolatorio in esame lasciano inalterati gli equilibri concorrenziali già in essere in conseguenza dell'applicazione del d.P.R. n. 358 del 2000. In particolare, a seguito del parere S3537 del 20 febbraio 2019 dell'AGCoM, si è proceduto alla riformulazione mediante novella del comma 1 dell'articolo 10 del richiamato d.P.R. n. 358 del 2000, sopprimendo il riferimento secondo cui i collegamenti telematici degli STA sono effettuati *"in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio"*. Ciò in quanto, a parere dell'Autorità, la sopravvenuta disciplina della liberalizzazione di cui alla direttiva 2006/123 esclude che l'accesso al mercato delle imprese che offrono servizi possa essere subordinato a restrizioni quantitative o a valutazioni legate al fabbisogno.

C. Oneri informativi

Non vengono introdotti o eliminati oneri a carico di cittadini, poiché il rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà per il tramite degli STA costituisce una procedura che è stata già oggetto di semplificazione con il varo del d.P.R. n. 358 del 2000.

Vengono, viceversa, introdotte semplificazioni amministrative in favore degli operatori professionali, vale a dire gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264/1991) che gestiscono gli STA. Infatti, il decreto legislativo n. 98 del 2017, nel

disciplinare il procedimento di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che l'istanza e la relativa documentazione a corredo venga trasmessa dagli STA, in via telematica, al CED del Dipartimento trasporti il quale, a sua volta, trasmette telematicamente i dati pertinenti al PRA al fine di consentire le necessarie iscrizioni e trascrizioni nel pubblico registro automobilistico e la conseguenziale annotazione, nel documento unico, delle informazioni concernenti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.

Tale disciplina ha introdotto, pertanto, la totale dematerializzazione sia delle istanze sia delle documentazioni presentate dagli utenti e produce l'ulteriore effetto, che viene pienamente recepito nelle modifiche al d.P.R. n. 358 del 2000, di eliminare l'obbligo, per gli Studi di consulenza che gestiscono gli STA, di consegnare la "pratica cartacea" agli sportelli degli Uffici della Motorizzazione Civile ed agli sportelli degli Uffici Provinciali del PRA e, conseguentemente, di azzerare gli oneri connessi (spostamenti per raggiungere le sedi dei predetti uffici e spendita di tempo per effettuare la consegna dei plichi).

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

I contenuti delle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 discendono direttamente dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 98 del 2017 nonché dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali. Pertanto, non si è dato luogo a scelte a contenuto discrezionale.

L'intervento regolatorio è mirato unicamente alla disciplina del procedimento, che sarà gestito interamente in via telematica, di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà attraverso gli STA. Pertanto, non sussistono opzioni diverse da quella intrapresa.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto Dicastero competente per materia. Oltre alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il MIT, e segnatamente la Direzione Generale per la Motorizzazione incardinata in seno al Dipartimento Trasporti, provvederà a diramare apposita circolare, indirizzata ai propri Uffici e agli operatori professionali del settore della consulenza automobilistica contenente le necessarie istruzioni operative, in particolare per ciò che attiene l'accesso ai collegamenti telematici con il CED del Dipartimento trasporti e l'utilizzo delle nuove procedure informatiche per il rilascio del documento unico.

5.2 Monitoraggio

Il MIT, per il tramite degli UMC, curerà il controllo ed il monitoraggio sulla corretta applicazione della disposizione recata dall'intervento regolatorio.

Inoltre, come previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017, decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il MIT trasmetterà al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l'utenza e gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI stesso, anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Particolare attenzione sarà rivolta:

1. al regolare funzionamento delle nuove procedure informatiche, tale da non "bloccare" le fasi di produzione del documento unico (formazione e acquisizione delle istanze, formazione e invio dei fascicoli digitali, stampa del documento unico) o comunque tale da non consentirne l'espletamento nei tempi tecnici previsti (nella normalità dei casi, il tempo medio è calcolato in 15 minuti);
2. al regolare funzionamento delle attività di interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, in modo da assicurare il costante allineamento dei due archivi in tempo reale;
3. al rispetto dei tempi procedurali (3 giorni lavorativi) previsti per i verifica delle eventuali irregolarità, da parte degli Uffici PRA, con riguardo alle richieste di iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;
4. alla verifica, più in generale, del regolare funzionamento degli STA al fine di prevenire e di contrastare eventuali abusi.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

1. Descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione

Le consultazioni sono state svolte nel corso dei lavori del Comitato Tecnico Permanente, istituito dal Capo del Dipartimento trasporti, con decreto n. 186 del 25 maggio 2018, con il compito più ampio di fornire il necessario supporto tecnico amministrativo per ciò che attiene a tutti gli aspetti operativi derivanti dall'istituto del documento unico di circolazione e di proprietà.

2. Elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni

Al Comitato Tecnico Permanente partecipano rappresentanti del Dipartimento trasporti e dell'ACI e, pertanto, le consultazioni sono state svolte alla presenza di entrambe le componenti.

3. Periodi in cui si sono svolte le consultazioni

Le consultazioni si sono svolte, in particolare, tra il mese di giugno ed il mese di luglio 2018 e sono state rinnovate, a maggio 2019, a seguito del parere espresso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

4. Principali risultati emersi dalle consultazioni

Dalle consultazioni è emersa la necessità di riservare particolare attenzione al procedimento di formazione del fascicolo digitale, la cui trasmissione in via telematica costituisce il motore per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà attraverso gli STA, nonché al complesso tema del trattamento dei dati personali ed al contenuto degli accordi MIT/ACI volti alla individuazione congiunta delle finalità e delle modalità del trattamento stesso, dei rispettivi ruoli e delle rispettive responsabilità in quanto contitolari nei confronti degli interessati, degli specifici obblighi al rispetto della normativa in materia di privacy, ai codici di condotta e alle linee guida impartite da Garante per la protezione dei dati personali, nonché degli obblighi nell'adozione di misure tecniche di sicurezza dei dati e delle procedure da attuare in caso di violazione della sicurezza dei dati stessi (data breach).

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il Comitato Tecnico Permanente, nell'ambito dei cui lavori sono state svolte le consultazioni in merito all'intervento regolatorio, vede coinvolte professionalità del Dipartimento trasporti e di ACI con specifiche competenze in materia, sia per quanto attiene agli aspetti giuridico-amministrativi sia per quanto attiene agli aspetti di natura tecnica.

I membri del Comitato svolgono le proprie attività a titolo gratuito.

Non è stato necessario richiedere consulenze esterne.

I contenuti dell'intervento regolatorio costituiscono la sintesi delle analisi condotte dal Comitato in ordine agli effetti giuridico-amministrativi e tecnici derivanti dalla attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 98 del 2017.

Nella individuazione di detti contenuti non sono state incontrate difficoltà.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Amministrazioni concertanti: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'interno e Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio legislativo, dr. Giovanni Ferrelli 06 44.12.62.42

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo è effettuato su rinvio dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, il quale impone la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello "Sportello telematico dell'automobilista" (di seguito STA).

L'adeguamento delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000 è stato condiviso con l'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI), in considerazione delle attività di concertazione in essere tra detto ente e il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento trasporti) al fine della individuazione delle specifiche tecniche relative alle procedure che daranno luogo, a partire dal 1° gennaio 2020, al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. I contenuti delle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 discendono direttamente dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 98 del 2017 e, pertanto, non si è dato luogo a scelte a contenuto discrezionale.

Nessun impatto è da prevedere né con riguardo ai cittadini né con riguardo agli operatori del settore (Uffici Motorizzazione Civile, Uffici Provinciali e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). I procedimenti di immatricolazione e di trasferimento della proprietà dei veicoli soggetti ad iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA), vale a dire gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi, nonché le formalità di prima iscrizione e di trascrizione al PRA, sono gestiti telematicamente attraverso lo STA, istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.

Lo STA è operativo presso tutti gli Uffici Motorizzazione Civile, presso tutti gli Uffici Provinciali del PRA, presso le delegazioni ACI e gli Studi di consulenza per la circolazione

dei mezzi di trasporto (legge 8 agosto 1991, n. 264) che hanno ottenuto la necessaria abilitazione.

Gli STA operano accedendo, indifferentemente, al sistema informativo del Dipartimento trasporti o al sistema informativo dell'ACI, in quanto Ente preposto alla gestione del PRA. Rivolgendosi agli STA, i cittadini ottengono, contestualmente, il rilascio sia della carta di circolazione sia del certificato di proprietà.

Presso gli STA, sono anche gestite le procedure di radiazione dalla circolazione per demolizione o per definitiva esportazione all'estero, che danno luogo al rilascio al cittadino del certificato di cessazione dalla circolazione.

Con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato istituito il documento unico di circolazione e di proprietà, costituito dalla carta di circolazione nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Il medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, nel modificare il comma 12 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: codice della strada), ha inoltre previsto che gli adempimenti amministrativi relativi al rilascio del documento unico sono gestiti in via telematica dagli Uffici Motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, in quanto centro unico del servizio.

Conseguentemente, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 ha imposto la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 istitutivo dello STA.

Ciò con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) prevedendo che gli STA operino esclusivamente attraverso l'accesso al sistema informativo del Dipartimento trasporti, in quanto centro unico del servizio;
- b) descrivendo il procedimento di formazione dei fascicoli digitali, avendo il decreto legislativo n. 98 del 2017 previsto l'acquisizione in via telematica dell'istanza di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché di tutta la documentazione a corredo, ivi compreso l'atto di vendita.

Inoltre, poiché nel documento unico devono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e il suo rilascio coinvolge una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, che opereranno sulla base di procedure che si fondano sulla interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e la banca dati PRA, si impone altresì l'esigenza di adeguare i contenuti del d.P.R. n. 358 del 2000 anche alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in tema di protezione dei dati personali.

Il provvedimento persegue, quindi, la finalità di allineare la disciplina regolamentare, contenuta nel d.P.R. n. 358 del 2000, alla riforma attuata con il decreto legislativo n. 98 del 2017 nonché alla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali.

L'obiettivo specifico è quello di disciplinare il procedimento amministrativo, gestito interamente in via telematica, attraverso il quale gli STA rilasceranno il documento unico

di circolazione e di proprietà, ridefinendo i compiti del Dipartimento trasporti, in quanto centro unico del servizio, e dell'ACI.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo in quanto introduce misure di semplificazione amministrativa a tutto vantaggio dell'utenza.

In data 20 febbraio 2019 è stato acquisito il parere S3537 dell'AGCoM.

In data 14 marzo 2019 è stato acquisito il parere 9106322 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento regolatorio dà attuazione al disposto dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento regolatorio modifica gli articoli dall'1 al 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ed adegua la disciplina dello STA alla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento regolatorio non risulta incompatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Lo schema di regolamento non comporta rilegificazioni.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La materia relativa al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello comunitario.

Tuttavia, poiché nel documento unico devono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e il suo rilascio coinvolge una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, che opereranno sulla base di procedure che si fondano sulla interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e la banca dati PRA, il provvedimento risponde altresì all'esigenza di adeguare i contenuti del d.P.R. n. 358 del 2000 alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in tema di protezione dei dati personali.

Infatti, l'interconnessione delle predette banche dati impone l'individuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito: MIT), e l'ACI quali contitolari nel trattamento dei dati personali, rinviando ad appositi accordi la definizione delle modalità di adeguamento delle attività e delle procedure STA alle disposizioni vigenti in materia di privacy.

In particolare, con detti accordi MIT ed ACI dovranno determinare congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, così come definito dall'art. 4, comma 2, del regolamento (UE) 2016/679, contenuti negli archivi sia cartacei che informatizzati dei contitolari, presenti e futuri, correlati alle procedure di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Inoltre, dovranno essere individuati i rispettivi ruoli e le responsabilità dei contitolari nei confronti degli interessati, gli specifici obblighi al rispetto della normativa in materia di privacy, ai codici di condotta e alle linee guida impartite da Garante per la protezione dei dati personali, nonché gli obblighi nell'adozione di misure tecniche di sicurezza dei dati e le procedure da attuare in caso di violazione della sicurezza dei dati (*data breach*). Infine, dovrà essere individuato il ruolo degli Studi di Consulenza Automobilistica e delle Delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, quali titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio del citato documento unico.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure d'infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio non si è reso necessario per adempiere ad obblighi internazionali, ma per introdurre misure di semplificazione amministrativa e risparmi a tutto vantaggio dell'utenza.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati, superando in tal modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti (carta di circolazione e certificato di proprietà)

Detto documento unico, infatti, è costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017).

Il documento unico può essere richiesto e rilasciato presso qualsiasi STA, in tutte le ipotesi che costituiscono, come già detto, l'ambito oggettivo di applicazione del d.P.R. n. 358 del 2000 (immatricolazioni, reimmatricolazioni e passaggi di proprietà).

Al contempo, il nuovo testo dell'articolo 93, comma 12, del codice della strada, come novellato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 98 del 2017, prevede che: "*Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso."

Infatti, l'articolo 2 del decreto legislativo in parola, nel descrivere la procedura di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che i soggetti interessati presentino un'unica istanza presso lo STA il quale, in via telematica, la trasmette al Centro elaborazione dati (di seguito CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, a sua volta, invia telematicamente al PRA i dati che attengono alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo; ottenuta la validazione dal PRA dei predetti dati, e verificata la congruenza dell'istanza e della relativa documentazione con i dati presenti nell'Archivio Nazionale dei veicoli, il medesimo CED consente allo STA la stampa del documento unico. In sintesi, quindi, ne consegue che i procedimenti di immatricolazione, di reimmatricolazione, di trasferimento della proprietà ed anche di cessazione dalla circolazione relativi agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati continuano ad essere gestiti attraverso lo STA, ma con innovate modalità telematiche, rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento trasporti) viene ora individuato quale centro unico di servizio. Sulla base dei presupposti illustrati, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 prevede la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto legislativo e quelle contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000 istitutivo dello STA. Pertanto, la finalità del presente schema di regolamento è quella di novellare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti nonché di adeguare la disciplina dello STA alla vigente legislazione in tema di trattamento dei dati personali.

In funzione, comunque, dell'introduzione del documento unico di circolazione e di proprietà, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo in parola ha coerentemente apportato una serie di modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e segnatamente agli articoli 93, 94, 95, 96, 101, 103, 201, 213, 214-bis, 214-ter e 226. Conseguentemente, si è reso necessario adeguare talune disposizioni contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000, introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento regolatorio modifica gli articoli dall'1 al 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. In particolare, vengono novellati: l'articolo 1, comma 2; l'articolo 2, commi 1 e 3; l'articolo 3, comma 2; l'articolo 4; l'articolo 5; l'articolo 10, comma 1.

Sono, altresì, introdotti: l'articolo 4-bis; l'articolo 5-bis; l'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento regolatorio abroga l'articolo 6, comma 4, gli articoli 7, 8 e 9 e l'articolo 10, comma 2.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici, conseguentemente non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica.